



COMUNE DI GESTURI
(Provincia Medio Campidano)

REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2011



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 disciplina della polizia comunale
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia comunale
- Art. 4 disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento
- Art. 5 ordinanze comunali

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

- Art. 6 inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 7 occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 10 occupazione del suolo per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli
- Art. 11 divieto di esercizio di attività artigianale e industriale su aree pubbliche
- Art. 12 elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 13 occupazioni del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 14 occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 15 occupazione per traslochi
- Art. 16 scarico rottami e di detriti
- Art. 17 occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 18 collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 19 insegne, vetrine e pubblicità luminosa, cartelli e iscrizioni, bandierine e festoni
- Art. 20 occupazioni con chioschi, edicole, etc.
- Art. 21 pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 22 manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 23 collocamento di condutture

CAPO II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 24 divieto di segare, spaccare e scaricare legna
- Art. 25 scarico di liquidi di ogni genere sul suolo pubblico
- Art. 26 Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale
- Art. 27 Esposizione di generi alimentari
- Art. 28 validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci
- Art. 29 occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 30 occupazioni con addobbi e simili
- Art. 31 occupazione con dehors (spazio esterno all'esercizio pubblico)

TITOLO III DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

NETTEZZA DELL'ABITATO

- Art. 32 pulizia delle strade
- Art. 33 insudiciamento del suolo pubblico
- Art. 34 abbandono di rifiuti
- Art. 35 divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
- Art. 36 modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 37 doveri dei proprietari dei fabbricati in caso di nevicate

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 38 divieto di rumori
- Art. 39 esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 40 sistemi di allarme acustico
- Art. 41 pubblicità sonora
- Art. 42 emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 43 disturbo determinato da animali
- Art. 44 spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 45 obblighi per i gestori dei circoli privati
- Art. 46 audizioni trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 47 comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 48 veicoli e locali dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 49 schiamazzi
- Art. 50 divieto di uso di mortaretti, petardi o simili
- Art. 51 suono delle campane
- Art. 52 esercizio di arti e mestieri
- Art. 53 deroghe per attività temporanee
- Art. 54 carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

CAPO III

NORME PARTICOLARI

- Art. 55 tende solari
- Art. 56 diffusione di polveri
- Art. 57 annaffiamento
- Art. 58 battitura tappeti
- Art. 59 operazioni di verniciatura
- Art. 60 divieto di gioco nelle strade e nelle piazze
- Art. 61 corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 62 divieto di spargere sostanze per fini emulativi
- Art. 63 obbligo di tenere i cani al guinzaglio e/o museruola
- Art. 64 governo di animali
- Art. 65 zone interdette ai cani
- Art. 66 uso improprio di giochi per bambini
- Art. 67 temporanea interruzione di strade

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

SICUREZZA URBANA

- Art. 68 ruolo del Comune
- Art. 69 programma locale di sicurezza
- Art. 70 ruolo della polizia municipale
- Art. 71 protezione civile
- Art. 72 sicurezza stradale

CAPO II

OBBLIGHI PARTICOLARI

- Art. 73 pozzi, cisterne e simili
- Art. 74 segnalazione e riparazione di opere di costruzione
- Art. 75 ponteggi
- Art. 76 divieto di getto di materiale
- Art. 77 deposito di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 78 sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 79 divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 80 divieto di accensione di fuochi nell'abitato
- Art. 81 divieto di introduzione di oggetti accesi nei contenitori e cassonetti per la raccolta rifiuti

- Art. 82 animali pericolosi
- Art. 83 offendicula
- Art. 84 persiane
- Art. 85 manutenzione fabbricati
- Art. 86 piantagioni private

TITOLO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

- Art. 87 sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale
- Art. 88 divieto di sosta con motore acceso
- Art. 89 obblighi stabiliti da legislazioni regionale
- Art. 90 trattamenti di fitofarmaci e prodotti antiparassitari
- Art. 91 divieto di abbracciamento di rifiuti
- Art. 92 produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

CAPO II

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 93 divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 94 norme di comportamento nei parchi e giardini comunali
- Art. 95 tutela degli alberi

TITOLO VI

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I

DECORO DEGLI EDIFICI E DEL CENTRO URBANO

- Art. 96 decorosa conservazione dei fabbricati
- Art. 97 divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
- Art. 98 divieto di imbrattamento
- Art. 99 divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art.100 divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
- Art.101 divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie.
- Art.102 pulizia dei cortili e delle aree private
- Art.103 recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
- Art.104 piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali
- Art.105 installazione di antenne paraboliche per ricezione, sugli edifici

CAPO II

DECORO E MORALITA' PUBBLICA

- Art.106 fontane e vasche pubbliche
- Art.107 divieto di lavaggio dei veicoli
- Art.108 divieto di imbrattare i monumenti
- Art.109 divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio
- Art.110 divieto di soddisfare bisogni corporali nel centro abitato

CAPO III

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

- Art.111 rinvio alla legislazione speciale

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art.112 rinvio alla legislazione statale e regionale
- Art.113 tabella per la vendita del combustibile
- Art.114 requisiti dei locali di vendita
- Art.115 apertura o trasferimenti di esercizi commerciali
- Art.116 norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art.117 trasporto di merci destinate ai luoghi di vendita
- Art.118 vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art.119 procedura di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore
- Art.120 alienazione delle merci di valore non esiguo

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

- Art.121 rinvio alla legislazione statale
- Art.122 installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi
- Art.123 attività di piano bar e karaoke
- Art.124 installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I

SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

- Art.125 sensibilizzazione in materia di tutela degli animali
- Art.126 tutela degli animali domestici

CAPO II

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

- Art.127 custodia degli animali
- Art.128 mantenimento dei cani

CAPO III

DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art.129 divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE E SANZIONI

CAPO I

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art.130 cortei funebri
- Art.131 processioni cortei manifestazioni

CAPO II

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art.132 esercizio di mestieri girovaghi
- Art.133 attrazioni dello spettacolo viaggiante

CAPO III

TOMBOLE E SIMILI

- Art.134 Rinvio alla legislazione statale

CAPO IV

OBBLIGHI VARI

- Art.135 Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti
- Art.136 segnaletica industriale artigianale commerciale

CAPO V

DIVIETI VARI

- Art.137 divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art.138 divieto di legare velocipede ciclomotori, motoveicoli ed animali, ai pali di sostegno dei segnali stradali
- Art.139 divieto di sosta fuori dai casi previsti dal codice della strada
- Art.140 ulteriori divieti riguardanti gli animali
- Art.141 area per la sosta dei nomadi

CAPO VI

SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

- Art.142 individuazione dei servizi
- Art.143 tariffe

CAPO VII

SANZIONI

- Art.144 accertamento delle violazioni ed atti
- Art.145 sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.146 sanzioni accessorie

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

- Art.147 abrogazioni
- Art.148 entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Disciplina della polizia comunale

1. la polizia comunale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini sovrintendendo il buon andamento della comunità, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina;
 - l'integrità del pubblico demanio comunale;
 - l'ambiente e il benessere animale.
3. Le norme del Regolamento di polizia comunale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso Pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per fruire di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3

Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia comunale

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli agenti della polizia municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. L'attività di prevenzione in materia di polizia comunale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, può

altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 5

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

Art. 6

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie (artt. 202, 216, 218, 227) della L. n. 1265 del 27.07.1934, dalle particolari norme legislative in materia.

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i

luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

3. A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione.
4. Non sono soggette a quanto sopra:
 - a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Non devono essere lasciate sul suolo pubblico: pallets, rastrelliere, scatole, contenitori, raccoglitori di ogni genere, attrezzi e quant'altro abbia riferimento al materiale di carico e scarico delle merci.
4. Nei casi siano richiesti tempi di ingombro lunghi del suolo pubblico occorre ottenere uno il permesso da parte dell'Autorità comunale competente.
5. Nel caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9

Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 10

Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli

1. E' vietata nel suolo pubblico, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico la riparazione dei veicoli, autoveicoli, motocicli e simili, salvo se determinate da forza maggiore, cause fortuite o autorizzate dalla polizia municipale.
2. I titolari di autofficine e simili possono essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività al fine di eseguire riparazioni di modesta entità.
3. L'occupazione può essere autorizzata per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale, e per una superficie complessiva massima non eccedente i 15 metri quadrati.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede a delimitare idoneamente l'area.
5. Non sono autorizzate occupazioni del suolo pubblico per l'effettuazione dell'attività di carrozziere e per lo svolgimento delle operazioni ad essa relative.
6. Non è autorizzata altresì la sosta su vie e piazze pubbliche, di ogni tipo di veicolo o motoveicolo considerati irreparabile, o comunque non più idoneo a circolare. I

- proprietari dovranno rimuovere gli stessi entro 24 ore dal guasto, con ogni mezzo.
7. Il titolare della concessione ha l'obbligo, fatte salve le prescrizioni stabilite dal competente servizio comunale, di adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e/o a cose e di provvedere alle operazioni di pulizia dell'area.
 8. Deve essere in ogni caso mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a metri 1 (uno).
 9. La concessione ha validità esclusivamente per i giorni e le ore indicati.
 10. Chiunque, in mancanza delle concessioni necessarie di cui al comma 1, oppure violi o non adotti le cautele di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 11

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 12

Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Municipale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Municipale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 13

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio di polizia municipale.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 7 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 14

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.

2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15
Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico o della carreggiata con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 10 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Municipale almeno 10 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
7. Le operazioni di trasloco sono altresì vietate dalle ore 21.00 alle ore 08.00.
8. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico o della carreggiata in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento e del regolamento comunale e per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 16
Scarico di rottami e di detriti

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconoscendone l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati e smaltiti con le modalità di cui al citato D. Lgs. n. 152/06 esclusivamente in discarica autorizzata.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via.
5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati senza idonea protezione non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 17
Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.

2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 18

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
3. L'occupazione effettuata mediante installazioni fisse e/o amovibili (gazebo, ombrelloni, ecc..) verrà concessa previo parere favorevole dell' Ufficio Tecnico.
4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.
5. In qualsiasi caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, c. 11 del vigente Codice della strada.
7. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse
8. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
9. E' proibito agli esercenti l'attività di bar e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente laddove si verificasse.

Articolo 19

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa, cartelli e iscrizioni, bandierine e festoni.

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di vetrine e simili, dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinata a denuncia di inizio attività debitamente corredata della documentazione tecnica richiesta e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale (quando rilevata), anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato, tramite l'ufficio tecnico comunale.
4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
5. E' vietata l'affissione di cartelli, di avvisi a carattere personale (matrimoni, feste, etc.) su facciate di fabbricati, segnaletica stradale, pali di ogni genere, etc.
6. L'installazione di luminarie, festoni, bandierine e decorazioni ispirate alle festività, in occasione di cerimonie religiose e manifestazioni civili per tutta la loro durata, prive di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita previa semplice comunicazione all'ufficio di polizia municipale. I presidenti dei comitati spontanei sono direttamente responsabili

- della loro installazione e rimozione che dovrà comunque avvenire entro le 48 ore successive il termine della manifestazione.
7. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 15 giorni prima della installazione.
 8. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 7, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
 9. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
 10. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
 11. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza stabilita dalla Polizia Municipale tenuto conto della vigente normativa.
 12. I soggetti interessati all'installazione di luminarie di qualsiasi tipo, sono tenuti a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali (installazioni di interruttori di tipo magneto - termico differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale coordinata con la sezione dei cavi) ed alla tenuta meccanica degli occhielli e dei tiranti anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
 13. Le opere di ancoraggio sugli edifici devono ottenere oltre l'assenso del proprietario.
 14. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti o dei responsabili.
 15. La violazione alle prescrizioni previste nel presente articolo sempre che il fatto non costituisca reato comporta la sanzione amministrativa indicata nel presente regolamento.

Articolo 20

Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

1. La concessione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del manufatto, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
4. L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Art. 21

Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.

Art. 22

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare

- il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 23 **Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con l'ufficio di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

Art. 24 **Divieto di segare, spaccare e scaricare legna**

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
2. Sul suolo pubblico non è consentito, scaricare legna destinata a privati o all'esercizio di attività.
3. Laddove non sia possibile scaricare direttamente dentro l'abitazione/cortile privato o sede esercizio di attività può essere rilasciata l'autorizzazione all'occupazione (anche verbale, da parte dell'ufficio di polizia municipale) del suolo pubblico, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico e di sistemazione all'interno della proprietà, della legna. Se l'occupazione costituisce il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, si rende necessaria apposita autorizzazione da parte dell'ufficio di polizia municipale.
4. In ogni caso il suolo deve essere ripulito dal proprietario che ha effettuato le operazioni predette.
5. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Articolo 25
Scarico di liquidi di ogni genere sul suolo pubblico

E' vietato scaricare e versare sul suolo pubblico liquidi cloacali, acque di rifiuto e contenenti detersivi provenienti dalle abitazioni, e da esercenti attività commerciali artigianali etc. Chiunque non osservi le suddette prescrizioni è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

CAPO II
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 26
Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) l'area interessata dalla occupazione non deve superare il 10% della superficie di vendita autorizzata;
 - b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 27
Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non confezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1 metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, semprechè il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. E' vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.
4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.
5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi dehors in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del presente regolamento e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Chiunque, in mancanza delle autorizzazioni necessarie di cui ai commi precedenti, oppure violi o non adotti le cautele necessarie è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.28

Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 29

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti: agricoli, artigianali ed artistici.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone nelle quali siano vigenti divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Municipale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 30

Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Il competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione, l'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 31

Occupazione con dehors (spazio esterno all'esercizio pubblico)

1. Ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici degli strumenti urbanistici in vigore e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le istanze e le autorizzazioni devono essere sempre presentate all'ufficio di polizia municipale, che, dopo le verifiche ed i controlli provvederà all'eventuale rilascio dell'autorizzazione temporanea.

TITOLO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE
CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I
NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 32
Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione Comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale vigila sul regolare svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 33
Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle soles delle scarpe;
 - b) svuotare portaceneri di veicoli;
 - c) gettare tagliandi di controllo della spesa, volantini pubblicitari e carta in genere, carta avvolgente i gelati, rimanenze di pacchetti di sigarette, contenitori di patatine fritte, bottiglie di ogni genere, lattine, e contenitori vari di bevande di qualsiasi tipo.
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 34
Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

Art. 35
Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili di ogni genere.
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa stabilita nel presente regolamento.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 36
Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi, rispettando il calendario della raccolta appositamente predisposto dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e nel rispetto delle disposizioni vigenti di leggi statali e regionali.
2. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e

recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti in giorni e orari diversi da quelli fissati dai suddetti provvedimenti.

3. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 37

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formatisi sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili privati.
5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative previste nel presente regolamento.

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 38

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 39

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Sono altresì vietate nei giorni festivi. E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 40

Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 41

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e

- dalle ore 20.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di case di riposo per anziani.
 3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia.
 4. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
 5. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 42

Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato, usando motori per uso domestico che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi secondo il seguente orario:
periodo c.d. estivo: (dal 16 aprile al 14 ottobre)
giorni feriali: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
periodo c.d. invernale: (dal 15 ottobre al 15 aprile)
giorni feriali: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti, è altresì vietato l'uso di autoradio con volume percepibili al di fuori dell'autoveicolo.
4. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.
5. Chi, nella propria abitazione o altri locali, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
6. La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
8. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Municipale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 43

Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorchè temporaneamente.
3. Gli agenti della polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizioni dei commi 1 e 2, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizioni di non disturbare più la quiete pubblica.
4. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi precedenti è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 44
Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 23.00 dei giorni feriali ed alle ore 24.00 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga dall'ufficio di polizia municipale.
4. Fatto salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. nonché da quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, Juke Box e simili), non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti, fino ai limiti massimi orari fissati nel precedente comma 3 quando i trattenimenti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza che vi siano pubblicizzazione dell'aspetto musicale, modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti carattere di attrazione e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il volume delle diffusioni citate, deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare in nessun modo disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
 - b) è vietato collocare strumenti o apparecchi diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi o dei circoli;
 - c) è vietato collocare strumenti o apparecchi diffusori sonori di qualsiasi genere sui muri confinanti con proprietà pubbliche e private e devono essere altresì collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - d) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione della Repubblica o che possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Municipale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 45
Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 44 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 46

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree e strade pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi baracche, palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio, e dell' impianto elettrico da parte dei competenti organi.
3. Tutti i trattenimenti, dovranno essere eseguiti a un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge n.447/95, dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e ss.ii.mm.
4. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi precedenti è punito, semprechè il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 47

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 48

Veicoli e locali dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.
3. I titolari di attività commerciali in cui sono installati motori particolari che alimentano celle frigorifero fisse o attrezzature comunque rumorose quando questi sono in funzione, devono adottare tutti gli accorgimenti possibili ad evitare che cagionino disturbo al vicinato soprattutto negli orari notturni.
3. La mancata adozione delle cautele di cui ai commi 2 e 3 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 49

Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 50

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 51

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 24.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi o da situazioni particolari eccezionali.
2. Il suono delle campane è permesso per l'annuncio di decessi per un tempo massimo di 1 minuto e durante le funzioni per i defunti da mezz'ora prima della funzione religiosa e fino a mezz'ora dopo il termine della funzione religiosa.
3. Nella giornata del 2 novembre (commemorazione dei defunti) le campane possono suonare in ricordo dei defunti, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 della mattina e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del pomeriggio.

Art. 52

Esercizio di arti e mestieri rumorosi

1. Non è consentita l'attivazione di arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.
3. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.
4. Comunque nel raggio di metri lineari 100, da scuole, chiese, case di riposo, cimiteri, ecc., in caso di lavori temporanei, devono essere adottate tutte le misure necessarie per limitare le emissioni sonore.
5. L'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
6. Gli Enti e servizi preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti onde le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, o mestiere rumoroso ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.
8. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di 3 mesi ed apportare, entro 1 anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.
9. Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento delle aziende in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.
11. La domanda per l'esercizio delle attività indicate nel presente articolo, corredata di documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95, si intende accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 53
Deroghe per attività temporanee

1. La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:
 - a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
 - b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00.
2. La richiesta di deroga, presentata al Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica inerente:
 - a) descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
 - b) modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
 - c) modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
 - d) sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.
3. La deroga per le attività previste al comma 1, punto b), non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.
4. Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale.
5. L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.
6. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari etc.) ed in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è concessa deroga agli orari nonché alla presentazione della richiesta.
A tale proposito le ditte interessate verranno autorizzate verbalmente dall'ufficio tecnico e di polizia municipale ad eseguire gli scavi anche in assenza di preventiva richiesta. Gli Enti titolari dei servizi pubblici comunque dovranno dare comunicazione dell'intervento, anche via fax o via telematica, all'Ufficio Tecnico Comunale ed entro 5 giorni dall'inizio delle operazioni sono tenuti a produrre regolare domanda di autorizzazione in sanatoria.

Art. 54
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni e comunque al di fuori delle aree individuate dai piani edilizi come commerciali ed industriali, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

CAPO III
NORME PARTICOLARI

Art. 55
Tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni

caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza massima del marciapiede.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 56 **Diffusione di polveri**

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 57 **Annaffiamento**

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 58 **Battitura di tappeti**

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 59 **Operazioni di verniciatura**

La lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, dei cancelli, delle vetrine, delle insegne e serrande esterne dei negozi, prospicienti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli.

Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.

E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche, arrugginite, indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

Chiunque viola il divieto di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 60
Divieto di gioco nelle strade e nelle piazze

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva comportante la corsa, il lancio di oggetti, l'uso della palla, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sulla carreggiata stradale, nelle piazze e sui marciapiedi, l'uso di pattini e skateboard.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
4. Chiunque viola il divieto di cui al commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 61
Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono nuocere alle persone.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 62
Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 63
Obbligo di tenere i cani al guinzaglio e/o museruola

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio e/o museruola nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 64
Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, semprechè il fatto non

risultati già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 65
Zone interdette ai cani

1. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 66
Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicesenni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 67
Temporanea interruzione di strade

1. E' vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dall'Ufficio di Polizia Municipale, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I
SICUREZZA URBANA

Art. 68
Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto paesano.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 69
Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 70
Ruolo della Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Municipale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
3. La Polizia Municipale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere micro-tensioni e micro-conflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 71
Protezione civile

Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 72
Sicurezza stradale

L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Municipale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II
OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 73
Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali o cose.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 74
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni adeguate e recante

le indicazioni richieste dalla legge.

3. In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui al T.U. DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.
4. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia della concessione o autorizzazione o DUAAP. e dei relativi elaborati tecnici.
5. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
6. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.
7. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventivi mediante cartelli.

Art. 75 Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sui ponteggi (D.P.R 07.01.1956 n. 164, coordinato dal D.M. 02.09.1968 e con il D.M. 06.10.1988 n. 451), nonché dalle norme sulla sicurezza previste nel D.Lgs. n. 81/2008.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 76 Divieto di getto di materiale

1. E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose senza l'adozione degli accorgimenti necessari previsti dalla normativa vigente.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art 77 Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.
4. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art.78

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi

domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i locali abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate in maniera conforme alle disposizioni vigenti in materia.
3. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 79

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati e nelle aree di pertinenza degli stessi è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, allo scoperto, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatista materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.80

Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art.81

Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.82

Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali pericolosi, selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali pericolosi deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di razza a rischio di maggiore aggressività come da elenco contenuto nell'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a firma del sottosegretario di Stato del Ministero della salute e delle politiche sociali deve sempre portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ed utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree individuate per cani dal Comune.
4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 83 Offendicula

1. La presenza degli offendicula (mezzi utilizzati per impedire l'accesso ad estranei a proprietà private o per la difesa di beni con accorgimenti tali da procurare danni a chi si disponesse ad introdurvisi illecitamente), dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei (idonea cartellonistica a seconda dei casi previsti, esempio: "*attenti al cane*", "*zona video sorvegliata*" etc).
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.84 Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.85 Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici e privati.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
9. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie.
10. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.
11. Nell'innaffiare i vasi dei fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
12. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi precedenti sono puniti, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 86 Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele

- necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale, sono obbligati altresì a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le strade o piazze e a far togliere i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
 3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Municipale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
 4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del prevista nel presente regolamento. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 87

Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art.88

Divieto di sosta con motore acceso

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3' (minuti). E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
2. I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 3' (minuti).
3. I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.89

Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.
2. Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, semprechè il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di leggi, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.90

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente ufficio di polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.
L'ufficio suddetto, prima dell'inizio dei trattamenti previsti dalle norme sanitarie regionali, e provinciali può, sentiti i competenti organi sanitari ed il Sindaco, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Per quanto riguarda i trattamenti urgenti di disinfezione per parassiti (zecche, pulci etc.) in aree private del centro abitato ed in occasione di trattamenti specifici richiesti dall'Amministrazione Comunale per eventi particolari, il termine viene determinato a seconda dei casi volta per volta dal Sindaco, di concerto con l'ufficio di polizia municipale.
4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e semprechè il fatto non costituisca reato o non già sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui ai commi 1,2,3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.
6. La Polizia Municipale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art.91

Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. E' vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi genere.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 92

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti e fastidiosi per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

CAPO II

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art.93

Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 94
Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Nei parchi nei giardini ed aree destinate a verde pubblico è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sullo schienale delle stesse;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
 - h) Introdurre qualsiasi tipo di bestiame al pascolo;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 95
Tutela degli alberi

1. E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I
DECORO DEGLI EDIFICI E DEL CENTRO URBANO

Art.96
Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
2. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa indicata nel presente regolamento.

Art. 97
Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.98
Divieto di imbrattamento

1. E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 99
Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.100
Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.101
Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

1. E' vietato, in vista delle pubbliche vie, stendere biancheria e panni salvo i casi in cui sia dimostrabile che non vi sia nessuna altra possibilità all'esterno del fabbricato ed in ogni caso durante il passaggio di manifestazioni e processioni.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 102
Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art. 103
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 104

Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali.

1. Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.
2. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanza inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Art. 105

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Negli interventi di nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'adeguata soluzione architettonica.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l'eliminazione delle singole antenne.
4. Non è consentita l'installazione di antenne sulle facciate degli edifici nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura.
5. Le antenne devono essere posizionate preferibilmente su falde o terrazzi di copertura non prospicienti la pubblica via, salvo che siano arretrate in misura sufficiente a non renderle visibile dalla pubblica via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore ad 1,5 volte l'altezza dell'antenna.
6. L'installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, ma deve rispettare quanto previsto nel presente articolo.
7. L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà ammessa solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo da sottoporre al parere della Commissione Edilizia che prevede l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e sia corredato da atti e certificazioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini. La progettazione, installazione e collaudo di detti impianti o antenne dovrà in ogni caso risultare conforme alle prescrizioni tecniche dello specifico Regolamento comunale.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano le leggi, le normative ed i regolamenti specifici vigenti in materia.
9. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili del Comune.

CAPO II

DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art.106

Fontane e vasche pubbliche

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, abbeveratoi comunali, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, nonché pescare o disturbare i pesci in esse esistenti.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, e comunque in misura non superiore a litri **50**, né attingerla con tubi od altri

espediti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, cose, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
4. Dall'impianto del pozzo artesiano ubicato all'esterno del campo sportivo comunale in via Cialdini è possibile il prelievo massimo di litri 150 giornalieri di acqua ai soli residenti. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.107

Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.108

Divieto di imbrattare i monumenti

1. E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.109

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali e delle chiese e delle abitazioni private, sotto i portici e negli spazi adibiti a verde pubblico.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.110

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. E' vietato soddisfare bisogni corporali in tutti i luoghi del centro abitati, siano questi, vie, piazze, spazi adibiti a verde pubblico etc.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

CAPO III

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art.111

Rinvio alla legislazione speciale

La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 112

Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio in sede fissa e su aree pubbliche è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. L'Amministrazione Comunale avrà particolare riguardo per quanto riguarda:
 - a) obbligo di apposizione dei prezzi sulla merce esposta alla vendita nelle attività commercio di generi alimentari, compresa l'ortofrutta, e dell'esposizione dei cartellini con i prezzi nelle macellerie, nelle pescherie e nelle rivendite di pane.
 - b) L'obbligo di cui al comma 3, lett.b) spetta anche agli operatori nella giornata settimanale di mercato.
 - c) Il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura delle attività commerciali, previsti dalla legislazione statale o regionale o disposizioni sindacali comunali.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 113

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 114

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 115

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nelle legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 116

Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal ministero della sanità.
2. E' vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.
3. Il commercio itinerante è regolamentato dalla Legge Regionale vigente in materia ed è consentito su tutto il territorio comunale.
4. Il Comune, con specifica deliberazione, stabilisce, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 117

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 118

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande e dei gelati è regolata dalla Legge regionale vigente in materia, ed è soggetta al rispetto delle leggi e delle norme igienico sanitarie vigenti in materia.

Art.119

Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a € 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente settore comunale individua gli Enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il responsabile della posizione organizzativa del competente settore comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci ed alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art.120

Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, semprechè la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a € 1.000,00.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art.121

Rinvio alla legislazione statale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'Amministrazione Comunale avrà particolare riguardo per quanto riguarda:
 - a) obbligo di esposizione delle tabelle recanti menù e prezzi, degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
 - b) Il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, previsti dalla legislazione statale o regionale o disposizioni sindacali comunali.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento

Art.122

Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla

vigente legislazione di pubblica sicurezza.

2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art.123

Attività di piano bar e karaoke

1. Le attività di piano bar, karaoke e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. E' soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar e karaoke all'esterno di pubblici esercizi secondo le modalità gli orari e le condizioni stabilite dal competente ufficio commercio del Comune.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar, karaoke o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art.124

Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 16.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 16 sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E DIVIETI

CAPO I

SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 125

Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 126

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche

- randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare gli animali domestici.
 3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art.127

Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa amministrativa prevista nel presente regolamento.

Art.128

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far anagrafare gli stessi. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 1,5 metri.
2. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
3. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
4. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

CAPO III

DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.129

Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.
2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista nel presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE E SANZIONI

CAPO I

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 130

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari

disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 131

Processioni – cortei – manifestazioni

1. Le processioni, i cortei o altre manifestazioni religiose che prevedono assembramento di persone o di autoveicoli o motoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'ufficio di polizia municipale che dovrà sempre essere informata del giorno, dell'orario e del percorso, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio suddetto, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi che si rendessero necessari.
2. Per le processioni devono essere rispettate le condizioni previste nell'art.25 del T.U.L.P.S., presentando comunicazione secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di polizia municipale.
3. Per le pubbliche manifestazione devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 18 del T.U.L.P.S.
4. Per le processioni, manifestazioni, ed i cortei che interessano la S.S. 197 (Via Nazionale) il preavviso stabilito nell'art. 18 del T.U.L.P.S deve essere di almeno 40 giorni, per l'acquisizione del relativo N.O. dall'A.N.A.S.
5. Possono essere rilasciate direttamente dal Sindaco, per particolari tipi di processioni (che interessano solo brevi tratti della via Nazionale S.S. 197) concessioni in deroga al comma 4.

CAPO II

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 132

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 133

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa generale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni nel territorio comunale possono essere autorizzate, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel rispetto al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le cui richieste devono essere presentata al Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

CAPO III

TOMBOLE E SIMILI

Art.134

Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art.13 comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Gesturi ancorché ubicati in province diverse.

CAPO IV

OBBLIGHI VARI

Art. 135

Controlli idonei ad evitare emissioni di fumi o maleodoranti

I gestori di pizzerie, rosticcerie e simili, panifici, frantoi oleari, lavorazioni artigiane, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 136

Segnaletica industriale, artigianale, commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.

CAPO V

DIVIETI VARI

Art. 137

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.
3. E' altresì vietato apporre opuscoli o foglietti sui tergicristalli delle auto in sosta e negli usci delle abitazioni.
4. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
5. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dai veicoli in movimento.
6. E' permessa la distribuzione solo ed esclusivamente utilizzando le cassette postali.

Art. 138

Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed animali a pali di sostegno dell'arredo urbano

E' vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori i motocicli ed ogni tipo di animali, ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.

Art. 139

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 140

Ulteriori divieti riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato o in aree private di natura condominiale qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico con terrazze balconi e cortili, gli animali di cui sopra, con o senza gabbione e o voliere. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dall'ufficio di polizia comunale di concerto con l'Amministrazione Comunale, che ne stabilisce i limiti e le condizioni, limitatamente a borghi prevalentemente rurali.
4. E' vietata all'interno del centro abitato, la detenzione, a qualsiasi titolo, di più di un capo di bestiame, sia di tipo ovino, caprino, suino da ingrasso, equino, bovino e simili, di qualunque taglia esso sia. Nel caso di detenzione di animali di bassa corte (galline, polli, conigli, anatre e simili), gli stessi potranno essere tenuti nel numero non superiore alle 10 (dieci) unità.
5. Deve intendersi per suino da ingrasso il maschio castrato o la femmina non gravida. Il ricovero per detto suino dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: altezza mt.2,20 e i lati mt.2.00 ciascuno;
 - b) i muri devono essere costruiti con mattoni intonacati e lisci onde consentirne la facile pulizia;
 - c) il pavimento della zona di alimentazione e di stabulazione deve essere di laterizio sistemato su massetto in calcestruzzo o in cemento;
 - d) le porte, realizzate in materiale plastico o metallico, devono avere una larghezza di cm.60 ed un'altezza di cm.180; tutte le aperture devono essere dotate di idonei dispositivi contro i ratti, mosche ed insetti vari;
 - e) la zona di defecazione deve avere una pendenza di circa il 3% verso il canale di scolo e dell'1,5% verso il pozzetto; tale pendenza deve far confluire i liquami in una canaletta coperta da griglia metallica con opportuna vaschetta di cacciata;
 - f) il pozzetto di raccolta liquami, di capacità di mc.0,50, a tenuta stagna ed a svuotamento periodico, deve essere preferibilmente svuotato giornalmente e le deiezioni dovranno essere trasportate in recipienti chiusi e sparse in terreni agricoli.
6. Il bestiame di qualunque taglia esso sia, dovrà essere tenuto costantemente e rigorosamente pulito ed esclusivamente in appositi ricoveri realizzati a debita distanza dalle finestre delle abitazioni.
7. E' vietato nel centro abitato avere concimaie, letamai, nonché spargere i residui liquidi e solidi derivanti dalla detenzione di animali, nei cortili, negli orti, nella fognatura pubblica e nei sacchetti dei rifiuti solidi urbani.
8. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi e delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
9. Chiunque intenda detenere bestiame nel centro abitato dovrà darne comunicazione scritta al Comune, presso l'ufficio della Polizia Municipale, dichiarando contestualmente il rispetto e l'adempimento a tutte le norme indicate nel presente articolo.
10. E' vietato il transito ed il pascolo di capi di bestiame all'interno del perimetro del centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a 200 metri dallo stesso.
11. Solo eccezionalmente ed a seguito di motivata richiesta, potrà essere consentita una deroga al divieto di cui al precedente comma, stabilendo in essa l'orario, il giorno e

l'itinerario che dovranno essere osservati dal richiedente, e quant'altre prescrizioni che si riterrà opportuno.

Art. 141

Aree per la sosta dei nomadi

1. Il Comune adibisce ove si verificasse il caso, apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi.
2. E' vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori dalle aree appositamente individuate. La polizia municipale verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.

CAPO VI

SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 142

Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
 - c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 143

Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 142.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 144

Accertamento delle violazioni ed atti.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare agli agenti della polizia municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni, per quanto di competenza, ai volontari facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti, compresa la Compagnia Barracellare.
3. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
4. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
7. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di polizia municipale che provvederà alla redazione degli atti

conseguenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Articolo 145 **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art.16, comma 2 della L.n.689 del 24.11.1981, saranno fissate dalla Giunta Comunale, che ha facoltà, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista di stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1 del citato art.16 della L.n. 689/81.
2. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
3. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito delle violazioni commesse sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art.146 **Sanzioni accessorie**

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.Lgs.13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti l'infrazione;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. L'Amministrazione Comunale ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

TITOLO X **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

CAPO I

Art. 147 **Abrogazioni**

Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile, nonché il precedente regolamento in materia.

Art. 148 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione del medesimo nell'albo pretorio on line del Comune di Gesturi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento, saranno applicabili dal giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle stesse nell'albo pretorio on line del Comune di Gesturi e saranno individuate nell'allegato "A" che farà parte integrante del presente regolamento.